



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 132/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Modifiche alle leggi regionali 30 dicembre 2015, n. 31 e n. 32"

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 87 del 22/3/2016);

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	24/3/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	25/3/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	31/03/2016
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 04/04/2016

### Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 48 e 51) pag. 3  
*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

### Normativa regionale

Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (artt. 4, 17, 18, 20 e 21) pag. 6  
*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria*

### Testo a confronto

Legge Regionale n. 31/2015 pag. 9  
*Legge di stabilità regionale 2016*

Legge Regionale n. 32/2015 pag. 11  
*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018*

**D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 48 e 51)**

**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).**

**Art. 48** *Fondi di riserva* <sup>(88)</sup>

1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;

b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.

2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

---

(88) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

**Art. 51** *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale* <sup>(91)</sup>

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

---

(91) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

**Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (artt. 4, 17, 18, 20, 21)**  
*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria*

**Art. 4**  
*Bilancio pluriennale.*

1. La Regione approva ogni anno il bilancio pluriennale, contestualmente al bilancio di previsione annuale. Esso costituisce allegato al bilancio annuale ed è approvato con apposito articolo della legge di bilancio.
2. Il bilancio pluriennale, da aggiornare ogni anno, è elaborato in termini di competenza con riferimento alla programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari ed una durata massima di cinque anni finanziari. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all'esercizio iniziale, la quota relativa all'esercizio successivo.
3. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale, regionale e comunitaria già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico).
4. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria, anche mediante l'iscrizione di appositi fondi speciali, di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi a cui il bilancio stesso si riferisce.
5. Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso.
6. L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla gestione delle entrate e delle spese in esso contenute.
7. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base ai criteri adottati per il bilancio di previsione annuale.
8. Con riguardo a ciascuno degli esercizi considerati, il bilancio pluriennale si compone degli stati di previsione, rispettivamente per le entrate e per le spese, e del quadro generale riassuntivo.
9. Il quadro generale riassuntivo riporta, distintamente per la proiezione a legislazione vigente e per quella programmatica, i totali delle entrate, per titoli e categorie, e delle spese, per livelli programmatici di intervento e per funzioni

obiettivo, al netto delle contabilità speciali che non sono indicate nel bilancio pluriennale.

### **Art. 17**

#### *Fondi di riserva e fondi speciali.*

1. Nel bilancio annuale di previsione sono iscritti, in termini di competenza e di cassa, i seguenti fondi:

- a) un fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
- b) un fondo di riserva per le spese impreviste;
- c) un fondo speciale per le spese correnti e un fondo speciale per le spese in conto capitale;
- d) eventuali altri fondi speciali, da definire con la legge di bilancio.

2. Nel bilancio annuale di previsione è altresì iscritto, solo in termini di cassa, il fondo di riserva di cassa.

3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 non sono utilizzabili per l'imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscriverne in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti, rivelatisi insufficienti o, quando consentito, per la dotazione finanziaria di nuove unità previsionali di base e dei relativi capitoli dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi o amministrativi che autorizzano le nuove o maggiori spese.

### **Art. 18**

#### *Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.*

1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del bilancio aventi carattere obbligatorio o collegati con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

2. I prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.

3. L'elenco dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio e d'ordine è allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

4. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale ed agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle relative a residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma dell'articolo 52 e reclamati dai creditori, quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla

Regione e quelle relative agli oneri per quote di annualità pregresse, qualora il relativo stanziamento sia stato portato in economia nell'esercizio precedente.

### **Art. 20**

#### *Fondo di riserva di cassa.*

1. Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa di cassa.
2. L'entità del fondo di riserva di cassa è individuata nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge di bilancio o dai provvedimenti di variazione di bilancio.
3. I prelievi dal fondo di riserva di cassa e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa di cassa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.

### **Art. 21**

#### *Fondi speciali.*

1. Il fondo speciale per le spese correnti e il fondo speciale per le spese in conto capitale iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.
2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell'esercizio ed entro il termine di approvazione del rendiconto relativo a tale esercizio, restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l'iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo. In tal caso allo stanziamento delle nuove o maggiori spese così iscritte nel bilancio del nuovo esercizio dovrà accompagnarsi un'annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese medesime non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale saldo finanziario.
3. A seguito dell'approvazione di leggi regionali di spesa, il dirigente responsabile della struttura regionale preposta al bilancio può istituire, con proprio atto - ove necessario e qualora la legge stessa non abbia direttamente provveduto - nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di bilancio.
4. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell'esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.





Testo a fronte

**Legge Regionale 30/12/2015, n.31**

“ Legge di stabilità regionale 2016”.

**Disegno di legge n.132/10<sup>^</sup>**

“Modifiche alle leggi regionali 30 dicembre 2015, n. 31 e n. 32”.

Aprile 2016

<p align="center"><b>Legge Regionale 30/12/2015, n.31</b></p> <p align="center"><b>“Legge di stabilità regionale 2016”</b></p>	<p align="center"><b>D.L. n.132/10<sup>^</sup></b></p> <p align="center"><b>“Modifiche alle leggi regionali 30 dicembre 2015, n. 31 e n. 32”</b></p>
<p align="center"><b>Art. 1</b> <i>(Fondi Speciali)</i></p> <p>1.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e degli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 sono determinati in euro 100.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma U.20.03) ed in euro 300.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.</p>	<p align="center"><b>Art. 1</b> <i>(Fondi Speciali)</i></p> <p>1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) <del>e degli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)</del>, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 sono determinati in euro 100.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma U.20.03) ed in euro 300.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.</p>
<p align="center"><b>Art. 6</b> <i>(Norma finanziaria)</i></p> <p>1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi <del>dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8</del>, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2016-2018.</p> <p>2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.</p>	<p align="center"><b>Art. 6</b> <i>(Norma finanziaria)</i></p> <p>1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi <b>del decreto legislativo n. 118/2011</b> con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2016-2018.</p> <p>2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.</p>



Testo a fronte

**Legge Regionale 30/12/2015, n.32**

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018”.

**Disegno di legge n.132/10^**

“Modifiche alle leggi regionali 30 dicembre 2015, n. 31 e n. 32”.

<p align="center"><b>Legge Regionale 30/12/2015, n.32</b></p> <p align="center"><b>“Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018”.</b></p>	<p align="center"><b>D.L. n.132/10<sup>^</sup></b></p> <p align="center"><b>“Modifiche alle leggi regionali 30 dicembre 2015, n. 31 e n. 32”</b></p>
<p align="center"><b>Art. 7</b> <i>(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)</i></p> <p>1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi <del>dell’articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria)</del>, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 8.500.000,00.</p> <p>2. Sono considerate obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.</p>	<p align="center"><b>Art. 7</b> <i>(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)</i></p> <p>1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi <b>dell’articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118</b>, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 8.500.000,00.</p> <p>2. Sono considerate obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.</p>
<p align="center"><b>Art. 8</b> <i>(Fondo di riserva di cassa)</i></p> <p>1. Il fondo di riserva di cassa, ai sensi <del>dell’articolo 20 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8</del>, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 400.000.000,00.</p>	<p align="center"><b>Art. 8</b> <i>(Fondo di riserva di cassa)</i></p> <p>1. Il fondo di riserva di cassa, ai sensi <b>dell’articolo 48 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118</b>, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2016 in euro 400.000.000,00.</p>
<p align="center"><b>Art.12</b> <i>(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)</i></p> <p>1. Nel corso dell’esercizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad apportare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, ai sensi dall’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i..</p> <p>2. Ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 51, comma 4, del decreto</p>	<p align="center"><b>Art. 12</b> <i>(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)</i></p> <p>1. Nel corso dell’esercizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad apportare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, ai sensi dall’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i..</p> <p>2. Ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 51, comma 4, del decreto</p>

legislativo n. 118/2011 e s.m.i., le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale da effettuarsi con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Bilancio sono le seguenti:

- a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e triennale;
- b) con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, le variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti la reiscrizione di somme vincolate relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti;
- d) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- g) i prelievi dai fondi di riserva e dagli accantonamenti, ad esclusione del fondo di riserva per le spese impreviste.

3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti ai precedenti commi, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.

legislativo n. 118/2011 e s.m.i., le variazioni ~~agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento~~ e al bilancio finanziario gestionale da effettuarsi con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Bilancio sono le seguenti:

- a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e triennale;
- b) con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, le variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti la reiscrizione di somme vincolate relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti;
- d) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- g) i prelievi dai fondi di riserva e dagli accantonamenti, ad esclusione del fondo di riserva per le spese impreviste.

3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti ai precedenti commi, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.